

Le presunzioni semplici nell'accertamento del reddito per il patrocinio a spese dello Stato (art. 96, II comma, t.u.s.g.)

di Nicola Ianniello*

www.anvag.it

Registriamo un ulteriore intervento della Corte Suprema di Cassazione sullo spinoso problema di determinazione del reddito per poter beneficiare del patrocinio a spese dell'erario.

Nella pronuncia della sez. IV depositata il 15 marzo 2012 si legge che il P.M. presso il Tribunale di Acqui Terme aveva proposto opposizione al decreto con il quale era stato liquidato il compenso del difensore e contestualmente aveva chiesto la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso a favore dell'imputato in quanto costui "all'evidenza trae dal crimine i proventi per mantenersi un tenore di vita che fa venir meno la condizione necessaria per il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato".

Il Tribunale aveva rigettato la opposizione ed aveva ridotto il compenso del difensore pur dando atto che l'imputato si era reso responsabile di numerosi reati anche contro il patrimonio.

La Cassazione, con la sentenza in commento ,ha accolto la tesi del Procuratore in riferimento alla erronea applicazione degli artt. 96 t.u.s.g. e 2729 c.c. e cio' in quanto il giudice, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve tener conto anche dei redditi da attività illecite posseduti dall'istante e la cui esistenza può essere provata con gli ordinari mezzi di prova comprese le presunzioni semplici ex art. 2729 c.c..

Costituisce, dunque, presunzione semplice l'avere l'imputato riportato una serie di condanne per reati contro il patrimonio o per motivi di lucro indicate nel casellario e ciò è sufficiente per negare il beneficio al richiedente in quanto non è prevista dall'ordinamento alcun'altra norma che legittimi l'inversione dell'onere della prova che discenda appunto dalla presunzione.

Gli ermellini hanno chiarito che detta impostazione è in linea con la sentenza della Corte Costituzionale del 14-16 aprile 2010 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 76 comma 4 bis "nella parte in cui, stabilendo che i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nelle stesse norme il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".

Infatti, la Corte, sostiene che "ciò che contrasta con i principi costituzionali è il carattere assoluto di tale presunzione" mentre "l'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista

dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al ricorrente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e spetterà al giudice di verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine”

Posto che la reiterazione di reati contro il patrimonio, accertati con sentenze definitive, costituisce quella presunzione semplice di cui si è testè detto, l'imputato non ha saputo dimostrare con adeguate allegazioni il suo stato di non abbienza.
(Segue il testo della sentenza in formato pdf)

*(*Avv. Nicola Ianniello, presidente dell'A.N.V.A.G. –Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti-06/12)*